

19 Mar 2020

DI Cura Italia/1. Contratti, l'inadempimento è quasi impossibilità sopravvenuta

Angelo Busani

Non adempiere le obbligazioni contrattuali in questo periodo, in cui sono attive le «misure di contenimento» disposte per arginare Covid-19, non genera automaticamente conseguenze negative per il debitore: il giudice che sia chiamato a decidere in ordine alle conseguenze generate dall'inadempimento dovrà necessariamente "valutare" la situazione concreta mettendo l'inadempimento su un piatto della bilancia e la necessità di rispettare le «misure di contenimento» (ad esempio: le limitazioni agli spostamenti) sull'altro piatto. Lo stabilisce l'articolo 91 del Dl 18/2020 nel suo intento di «sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», con ciò raccogliendo l'allarme che «Il Sole 24 Ore» aveva lanciato il 17 marzo: infatti, in mancanza di una norma di legge che esplicitamente provvedesse sul punto, la norma di cui all'articolo 1218 del Codice civile sarebbe stata implacabile: «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

La norma è scritta affinché chi assume obblighi pensi bene a quel che sta facendo e si organizzi al meglio: solo l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (e non la mera difficoltà, anche grave) che, in più, derivi da causa non imputabile al debitore, rende l'inadempimento incolpevole. In ogni altro caso l'inadempimento è colpevole (è una sorta di responsabilità "oggettiva" che colloca sul debitore il rischio dell'inadempimento) e obbliga il debitore inadempiente a risarcire il danno provocato al creditore e che sia conseguenza «immediata e diretta» dell'inadempimento (sia nella sua componente di danno emergente che nella sua componente di lucro cessante: articolo 1223 del Codice civile). Oltre alla disattivazione della norma di cui all'articolo 1218, l'articolo 91, del Dl 18/2020 rimette alla valutazione del giudice anche la maturazione di una "decadenza" o la pretesa di una "penale" «connesse a ritardati o omessi adempimenti» i quali siano, a loro volta, da porre in relazione al «rispetto delle misure di contenimento».

In altre parole, alla luce di questa normativa emergenziale, può stare sufficientemente tranquillo chi: a) pretenda uno spostamento di qualche settimana di una data per la stipula di un contratto definitivo, decisa in un contratto preliminare; b) abbia pattuito un «termine essenziale» per l'adempimento di una data obbligazione (l'articolo 1457 del Codice civile); c) abbia dato o ricevuto una "caparra confirmatoria": in questo caso, l'inadempimento di una parte provoca che l'altra parte può recedere dal contratto e può trattenere la caparra o pretendere il doppio di quella data ; d) abbia pattuito una "penale": si tratta di una somma dovuta per il caso di inadempimento di un'obbligazione che «ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore» (articolo 1382 del codice civile).

